



COMUNE DI TAURIANOVA

(provincia di Reggio Calabria)

*Ufficio assistenza e Servizi sociali
III Settore*

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a favore di persone in stato di bisogno.

(Art.12, L. 241/ 1990 - D.P.R. 118/2000)

PREMESSA

La concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari, interventi assistenziali e l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, effettuati dal Comune di Taurianova nell'ambito dell'assistenza economica e sociale, in esecuzione dei compiti istituzionali, delle funzioni ad esso attribuite da norme di legge nazionali e regionali o di provvedimenti ed iniziative consolidate ed istituzionalizzati, è soggetta all'osservanza delle norme previste nel seguente testo e nei seguenti regolamenti:

- Costituzione Italiana, artt. 2, 3, 5 e 38;
- Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001, art 117;
- Legge n.241 del 7/8/1990, art 12;
- Decreto Legislativo n.109 del 31/03/1998 e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n.112 del 31/03/1998;
- Legge Regionale n.1 del 5/1/2000;
- Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
- Legge n.328 del 8/11/2000;
- Legge n.23/2003

Il presente Regolamento tiene conto anche della riorganizzazione dei servizi a carattere socio-assistenziale ai sensi del D.Lgs n.229 del 19/06/1999 e dei relativi Decreti attuativi, ed in particolare del D.P.C.M. 29/11/2001, nonché delle conseguenti Leggi Regionali relative alla ripartizione delle competenze e relativi oneri a carico del fondo sanitario o fondo sociale

ORIENTAMENTI E PRINCIPI ISPIRATORI

Nell'ambito delle politiche sociali il Comune di Taurianova ritiene necessario regolamentare per il proprio ambito di competenza, gli interventi di sostegno alle persone in stato di bisogno come strumento di garanzia del soddisfacimento delle necessità fondamentali di vita sia dei singoli individui, sia dei nuclei familiari, al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

Per quanto riguarda gli orientamenti di fondo ed i principi ispiratori dell'intervento assistenziale, si fa riferimento a quanto contenuto nell'art 4 della L.R. n.2/1985 e precisamente:

- a) uguaglianza, a parità di bisogno, dell'intervento di assistenza sociale;
- b) adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze effettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, limitando il più possibile il ricorso agli inserimenti in strutture di ricovero;
- c) concessione unitaria degli interventi volta al superamento della loro settorializzazione e categorizzazione;
- d) fornire occasioni di socializzazione e integrazione sociale (anche a carattere ludico, sportivo, e del tempo libero) alle persone con maggiore rischio di emarginazione sociale;
- e) attivare tutti i canali possibili per fornire la più ampia pubblicizzazione e fruibilità delle opportunità messe a disposizione;
- f) sostenere la famiglia con particolare riferimento alla maternità, donne in difficoltà, minori ed anziani;
- g) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni garantendo la libertà, la dignità personale, l'eguaglianza di trattamento, il rispetto delle esigenze, la correttezza metodologica e l'attenzione alle differenze etniche, culturali e religiose;
- h) qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento.

Nell'ambito dei servizi sociali e socio-assistenziali del Comune di Taurianova sono state individuate le seguenti Aree:

- 1) donna/Famiglia;
- 2) minori;
- 3) handicap;
- 4) anziani;
- 5) interculturalità/stranieri/immigrati;
- 6) assistenza domiciliare;
- 7) disagio/nuove povertà.

Va altresì detto che le finalità che questi interventi si pongono non devono essere poste in essere con soli interventi di "mera assistenza" ma anche e soprattutto di rimozione delle cause del disagio mettendo a disposizione opportunità e progetti di inserimento attivo, in casi specifici subordinati a prestazioni di lavoro regolamentate dallo stesso Ente, per meglio promuovere la volontà del soggetto a volersi inserire nella comunità di appartenenza rimuovendo in tal modo il disagio sociale e fornendogli una serie di strumenti e opportunità per la loro realizzazione sociale ed umana. I suddetti benefici sono attribuiti per il tempo necessario al superamento dello stato di difficoltà economico/sociale

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Natura e settori d'intervento
- Art. 3 Soggetti beneficiari
- Art. 4 Determinazione minimo vitale
- Art. 5 Caratteristiche
- Art. 6 Urgenza
- Art. 7 Forme d'intervento
- Art. 8 Lavori subordinati a prestazioni di lavoro a favore del Comune erogatore
- Art. 9 Buoni
- Art. 10 Sviluppo economico
- Art. 11 Servizio trasporto disabili e anziani per visite e terapie

Art. 12 Assistenza domiciliare
Art. 13 Servizio di supporto
Art. 14 Strutture residenziali
Art. 15 Accessori
Art. 16 Interventi vari
Art. 17 Istruttoria ed esame della domanda
Art. 18 Obblighi
Art. 19 Esclusione dei benefici
Art. 20 Controlli
Art. 21 Copertura finanziaria
Art. 22 Finalità
Art. 23 Precisazioni
Art. 24 Ammissioni
Art. 25 Liquidazione, acconti e pagamento delle sovvenzioni
Art. 26 Decadenza del beneficio della sovvenzione
Art. 27 Tutela ambientale
Art. 28 Colonie e soggiorni climatici
Art. 29 Attività culturali ed educative
Art. 30 Immigrazione ed interculturalità
Art. 31 Mensa scolastica
Art. 32 Attività sportive e ricreative del tempo libero
Art. 33 Oneri pubblicitari
Art. 34 Manifestazioni varie
Art. 35 Uso strumenti
Art. 36 Patrocinio
Art. 37 Ricorsi
Art. 38 Istituzione Albo
Art. 39 Struttura Albo
Art. 40 RegISTRAZIONI
Art. 41 Provvedimento di diniego
Art. 42 Compiti dell'ufficio
Art. 43 Funzioni e responsabilità
Art. 44 Disposizioni transitorie e finali
Art. 45 Abrogazioni

TITOLO I : Interventi a favore della “UTENZA DEBOLE A RILEVANZA SOCIALE”.

Art.1

Il presente regolamento, in attuazione dell'art.12 della L.7/8/1990, n.241 disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nello specifico intende valorizzare e sviluppare le forme organizzative di volontariato e solidarietà sociale, orientate a perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, al fine di dare concreta attuazione al principio di solidarietà nell'accezione espressa dagli artt. 3 e 5 D.Lgs 267/2000 e dell'art.1 della L.328/2000.

Art. 2

L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forme diverse

allo scopo di consentire a tutti i beneficiari di poter disporre di risorse economiche che aiutino a superare situazioni di bisogno, ovvero prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto della pari dignità sociale, attraverso la tutela e la promozione dei diritti umani, al fine di tutelare i soggetti esposti all'emarginazione sociale:

- a) area famiglia, donne in difficoltà e diritti dei minori e degli adolescenti;
- b) tutela sociale dei disabili;
- c) tutela delle persone anziane non autosufficienti.
- d) attività culturali;
- e) attività educative nell'ambito scolastico;
- f) attività sportive;
- g) attività educative per la gioventù;
- h) attività promozionali in campo commerciale, artigianale agricolo;
- i) immigrazione, interculturalità;
- l) interventi a favore di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari prestazioni socio-assistenziali;

Art. 3

Hanno diritto a chiedere le prestazioni coloro i quali risultino iscritti all'anagrafe della popolazione residente in questo Comune.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico-socio-assistenziale occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto, delle condizioni di bisogno rilevate in seguito ad istruttoria dell'assistente sociale, che accerterà altresì l'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ex art.433 e seguenti del C.C. (i predetti saranno convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero l'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale avanzate dal richiedente) dando conto della situazione familiare allargata nella relazione che accompagna la richiesta d'intervento, della relazione del Comando PM, del controllo degli atti del responsabile di procedimento e dell'approvazione finale del responsabile del settore, dimostri che i contributi e i sussidi consistenti in elargizioni di denaro siano motivate da gravi situazioni di indigenza.

Si determina, inoltre, con il presente Regolamento, l'assistenza domiciliare attraverso un insieme di interventi di natura socio-assistenziale, eventualmente coordinati con prestazioni di tipo sanitario, erogati a domicilio di anziani, adulti con disagio socio-economico o psico-fisico, di soggetti disabili e di minori, finalizzati a favorirne il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando ad essa interventi diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagi. L'assistenza domiciliare potrà essere erogata secondo le indicazioni e le disponibilità del Distretto Socio Assistenziale mediante programmi e formule pattizie, quali protocollo d'intesa, così come suggerito dalla Regione Calabria, in attuazione della L. R. n.23/2003.

L'attivazione degli interventi elencati è finanziata con risorse proprie del Comune e con risorse trasferite da livelli superiori di governo (Stato, Regione, ecc.), tenendo conto degli apporti delle organizzazioni del privato e della società civile.

Art. 4

DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale si ritiene che non sia possibile soddisfare i bisogni e le esigenze fondamentali della vita, se pur minimi.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è determinato, secondo le indicazioni del D.Lgs_109/98, come modificato dal D.Lgs. n.130/2000 integrato dai decreti presidenziali e ministeriali

applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

Per la determinazione del minimo vitale si assume come quota di riferimento l'assegno INPS integrato al minimo.

Le maggiorazioni per ogni persona in più del nucleo familiare, oltre al richiedente l'intervento, sono fissate sulla base della scala d'equivalenza prevista dall'ISEE.

Al computo del minimo vitale concorrono i redditi di qualsiasi natura e titolo, fatta eccezione l'assegno di accompagnamento. Nel caso che emergano trasferimenti a favore del richiedente da parte di terze persone, dovranno essere acquisite le attestazioni ISEE dei terzi chiamati in causa, effettuando analoghe valutazioni.

In mancanza delle idonee dichiarazioni integrative richieste il procedimento si conclude con esito negativo.

Art.5

CARATTERISTICHE

Le caratteristiche dell'assistenza economica sono:

a) La genericità: l'intervento economico non è finalizzato soltanto ad alcune situazioni, ma mira anche alla prevenzione o risoluzione delle più varie problematiche per la cui finalità sia ritenuta idonea tale procedura di assistenza.

b) L'immediatezza: ovvero il principio che condensa l'essenza stessa dell'assistenza economica che appunto si considera tale se ed in quanto riesce a garantire tempestivamente la prevenzione e la risoluzione delle situazioni di disagio economico-sociale.

c) La temporaneità: l'intervento deve essere strettamente connesso alla natura e alla gravità del bisogno per il quale deve essere espletato nel più breve tempo possibile. Gli utenti che hanno diritto a fare richiesta di agevolazione ai servizi sociali dei Comuni dovranno rientrare nella tipologia socio-economica corrispondente a quella che viene definita "utenza debole".

In pratica il requisito essenziale è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indice ISEE inferiore ad una soglia predefinita dal Comune.

Art.6

URGENZA

In presenza d'impellenti necessità di cittadini affetti da particolari patologie, i quali sono costretti a rivolgersi a strutture sanitarie che si trovino in altre regioni o anche all'estero, viene riconosciuto il rimborso delle spese viaggio e di soggiorno, dovendo costoro affrontare talvolta a breve distanza di tempo viaggi che depauperano le finanze delle loro famiglie.

Per comprovare tali particolari situazioni sanitarie, gli interessati dovranno allegare alla domanda la certificazione medica rilasciata, eventualmente, dal sanitario operante nell'ambito dell'ASP o dal medico curante attestante la patologia e l'opportunità di un intervento sanitario da effettuarsi presso strutture site in altre città; dovranno, altresì, presentare il certificato di degenza nonché le spese sostenute, fatture e ricevute fiscali per viaggi e pernottamenti. Quanto il reddito non supera la soglia di povertà calcolata in base alla scala di equivalenza riportata alla voce "inserimento" e la dichiarazione necessaria per la determinazione della situazione economica della famiglia, il Comune concederà un ausilio economico commisurato al reddito reale del nucleo familiare non superiore al 30% delle spese sostenute.

Art.7

FORME D'INTERVENTO

Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana gli interventi di sostegno economico possono avere carattere straordinario e continuativo:

a) i contributi straordinari anche se non riferibili alle strette necessità vitali e di assistenza economica continuativa, sono diretti a risolvere gravi difficoltà derivanti da eventi o situazioni di carattere eccezionale e sono erogabili a fronte di spese adeguatamente documentate e sostenute. Potranno essere erogati contributi economici straordinari in occasione delle festività natalizie.

Gli interventi di natura economica straordinaria sono erogati a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di gravi eventi;
- reinserimento nel tessuto sociale di soggetti appartenenti alle così dette fasce deboli;
- fornitura di prima necessità agli utenti ascrivibili alle aree minori, anziani, diversamente abili, emarginati e fasce deboli;
- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà di emergenze che provocano normalmente la domanda dei sussidi straordinari;
- nuclei con minori figli di detenuti. In questo caso potrà essere erogato un contributo straordinario per soddisfare un bisogno straordinario seguendo i criteri precedentemente stabiliti e su relazione del servizio sociale professionale.

b) I contributi a carattere continuativo possono essere erogati per il periodo massimo di dodici mesi nell'arco dell'anno solare oltre il quale l'eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente e alla predisposizione di una nuova proposta d'intervento da parte del servizio sociale territoriale.

Possono beneficiare dell'intervento economico continuativo:

- nuclei familiari composti esclusivamente da persone oltre i 65 anni;
- invalidi titolari di assegno di invalidità civile;
- Disadattati in difficoltà in attesa di assegni di invalidità civile o della pensione di vecchiaia o in carico al servizio di salute mentale, al SERT, o al servizio sociale professionale competente con i quali è stato concordato un intervento di reinserimento sociale.

L'entità del contributo è determinata dalla differenza tra l'importo del minimo vitale e il reddito complessivo del nucleo familiare.

Si accede al sussidio con domanda, da presentare su apposito modulo, corredata da relativa dichiarazione sostitutiva unica secondo la normativa vigente. Il servizio sociale ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Art.8

LAVORO SUBORDINATO AD ELARGIZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE del COMUNE EROGATORE

I contributi erogati a sostegno della genitorialità o dell'emarginazione sociale sono subordinati da prestazioni lavorative a favore dell'Ente, con interventi finalizzati all'inserimento lavorativo, in quanto spesso la condizione di bisogno è determinata dallo stato di necessità, secondo modalità stabilite dal Settore (orario di lavoro e durata degli inserimenti) o formalizzati da progetti concordati in sede di Piano di Zona di cui il Comune di Taurianova è capofila.

I richiedenti il contributo economico, quindi, possono essere beneficiati con "l'inserimento_lavorativo", in alternativa alla concessione di un sussidio economico, potranno essere chiamati a svolgere servizio civico, garantendo agli stessi tutti i meccanismi di tutela (assicurazione INAIL, ecc., nei seguenti settori:

- a) Servizio di custodia, pulizia e manutenzione degli edifici pubblici comunali;
- b) Servizio manutenzione del verde pubblico;
- c) Servizio di aiuto alle persone anziane o disabili;

- d) Servizio di consegna a domicilio dei documenti richiesti, da persone anziane che vivono soli o portatori di handicap.

Detti incarichi potranno costituire rapporti di locazione d'opera, a tempo determinato (es. per 12 ore settimanali, da effettuarsi in tre giorni lavorativi) trattandosi di attività assistenziali previste nell'ambito delle politiche attive per il lavoro e rese esclusivamente a favore della città. Pertanto gli interessati dovranno dichiarare di essere disponibili ad offrire la propria opera consapevoli che, in nessun caso, detta prestazione potrà assumere il carattere di rapporto di lavoro retribuito. La scelta del prestatore d'opera sarà effettuata in base alla composizione del nucleo familiare con precedenza in presenza di orfani, di handicappati, donne in difficoltà/ragazze madri.

Il numero dei richiedenti l'intervento potrà essere limitato nel caso in cui gli stanziamenti di bilancio non consentano di coprire tutte le richieste.

Il relativo compenso sarà liquidato, con cadenza da stabilire in sede progettuale e dietro attestazioni di avvenuta prestazione d'opera del responsabile cui è stato affidato l'assistito.

Coloro i quali rinunciano a tale tipo di prestazione non hanno diritto alcuno a beneficiare di eventuali altri tipi di sussidi economici previsti nel presente Regolamento.

Il comune può sospendere o ridurre, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di reddito minimo di inserimento ed integrazione sulla base di insufficiente disponibilità di bilancio o per violazioni degli obblighi degli assistiti o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido.

Possono essere inseriti in tali progetti i soggetti che versano in totale stato di disoccupazione, seguendo le modalità di accertamento documentale esposto nei predetti articoli, nonché le ragazze madri beneficiarie di assegno di maternità di cui agli artt.65 e 66 della L. n.448 del 23/12/1998 e s.m..

Le prestazioni da affidare alle persone inserite debbono essere svolte sotto la direzione o la personale vigilanza degli operatori comunali titolari dei servizi e delle funzioni istituzionali e non debbono presentare in ogni caso una rilevanza esterna tale da determinare nei terzi la possibilità della attribuzione della medesima alla pubblica amministrazione. La finalità progettuale mira, altresì a facilitare la conciliazione della responsabilità genitoriale con la partecipazione al lavoro delle ragazze madri e delle "utenze deboli" nell'ottica di favorire le pari opportunità e la prevenzione della vulnerabilità economica, riappropriandosi dell'autostima in un ottica di recupero sociale.

*** Non applicabile sul nostro territorio.

Art. 9

BUONI ACQUISTO

Il Comune eroga titoli di acquisto per beni in favore di famiglie con redditi economici insufficienti.

L'indicatore per la valutazione dello stato di bisogno è il "minimo vitale", così come definito e calcolato al precedente art.4.

Il titolo di acquisto, nominativo, su cui è riportato il controvalore monetario, erogato ad integrazione o in alternativa al contributo economico diretto, consente di acquistare prodotti di prima necessità, farmaci, trasporto, ecc, presso esercizi accreditati, il cui elenco è fornito al richiedente ed è formato dalla pubblica amministrazione. In nessun caso possono essere convertiti in denaro, a pena di decadenza immediata dal beneficio e obbligo di restituzione dell'intero controvalore dei buoni comunque ricevuti. I servizi pubblici o privati che ricevono i buoni servizio dagli utenti restituiscono mensilmente al Comune emittente i buoni, unitamente ad apposita fattura riepilogativa, per la liquidazione e il pagamento del loro controvalore.

Art.10

SVILUPPO ECONOMICO

Gli interventi possono essere disposti, anche, a favore dei soggetti iscritti all'Albo comunale delle forme associative, di enti pubblici, privati, associazioni, organizzazioni senza finalità di lucro che

operano in attività economiche tradizionali o innovative per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza, concorrendo all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel comune; sono intese a tal fine le manifestazioni legate al recupero delle tradizioni popolari e religiose della comunità taurianovese, le iniziative e le manifestazioni finalizzate allo sviluppo e al consolidamento dei rapporti di gemellaggio con altri comuni italiani e della comunità europea.

Art.11

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E ANZIANI

Il comune, per far fronte alle necessità di trasporto delle persone anziane e di particolari categorie di cittadini disabili, contribuisce al trasporto per visite mediche e terapie. Il servizio può essere effettuato con automezzi e personale del Comune o da associazioni di volontariato tramite apposita convenzione. Sono ammessi al servizio portatori di handicap con invalidità riconosciuta dai competenti organi dell'ASP dal 70% al 100% con o senza accompagnamento e anziani di età pari o superiore a 65 anni che non possono contare sulla rete parentale. I trasporti vengono effettuati di norma dal lunedì al venerdì; si prevede il prelievo dal domicilio dell'utente, l'accompagnamento nel luogo previsto, l'attesa durante la visita e il ritorno.

Art.12

ASSISTENZA DOMICILIARE

L'assistenza domiciliare è un servizio organizzato in un complesso di prestazioni effettuate prevalentemente a domicilio degli utenti. L'Ente ritiene indispensabile garantire alle persone anziane, inabili, invalidi o comunque non autosufficienti, che per particolari contingenze non siano in grado di soddisfare le esigenze di vita domestica, un'assistenza domiciliare, tramite personale incaricato. Questo servizio mira a favorire l'autonomia dell'individuo nel contesto della propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale, evitando l'isolamento catalogandoli solo come ammalati e non come persone che vivono in una quasi completa emarginazione. L'intervento è finalizzato a rafforzare, sul territorio comunale, l'integrazione dei servizi sanitari di competenza dell'ASP con quelli assistenziali di competenza del Comune, così come suggerito dalla Regione Calabria, in attuazione dell'art 24 della L.R.23/2003.

Art 13

SERVIZIO SUPPORTO

L'Ente garantisce il diritto allo studio a tutti gli alunni portatori di svantaggi fisici o psico-fisici frequentanti la scuola dell'obbligo, mediante un'attività di supporto che assicuri l'autonomia degli stessi ai sensi della L.104/92. Detto servizio potrà essere affidato, secondo le vigenti normative, ad un'associazione di volontariato in conformità ai criteri previsti dalla L.266/91 o in esecuzione del D.Lgs 18.6.1998 n.237.

Il predetto servizio deve garantire, agli alunni portatori di handicap, non deambulanti, l'inserimento nella vita scolastica, riducendo al minimo ogni rischio personale degli stessi. In particolare gli alunni saranno:

- ricevuti all'ingresso della scuola;
- assistiti, durante la permanenza in classe;

- accompagnati negli spostamenti all'interno della scuola;
- accompagnati nei servizi igienici;
- riportati stessi all'uscita della scuola.

L'assistenza sarà garantita anche durante altre attività educative, quali gite scolastiche, escursioni, colonie estive, ecc. al fine di evitare eventuali forme di emarginazione dei soggetti portatori di handicap. Per essere ammessi a tale prestazione, un genitore deve concedere l'assenso e presentare il relativo certificato, attestante l'handicap e la non deambulazione dell'alunno.

Art.14

STRUTTURE RESIDENZIALI

I servizi di affidamento etero - familiari di minori ed anziani, ospitalità convittuale e semi-convittuale di minori presso strutture educative ed ospitalità di anziani presso case di riposo e strutture protette, sono servizi in atto gestiti direttamente dalla Regione per cui, fino a quando le funzioni ed i finanziamenti non saranno trasferiti interamente, il Comune svolgerà le funzioni richieste di volta in volta dalla Regione con le modalità stabilite dalla stessa.

Art .15

ACCESSORI

Altra iniziativa a favore dell'utenza debole è quella di fornire agli anziani ultra sessantenni, che vivono soli, apposito tele-soccorso che, in caso di urgente necessità, permetterà ai medesimi di chiedere aiuto immediatamente. Lo stesso tele-soccorso, sarà distribuito gratuitamente a tutti gli anziani che ne fanno richiesta e che si trovino in certe particolari situazioni e precisamente:
 -vivono in solitudine;
 - sono affetti da malattie per le quali non riescono a soddisfare i propri bisogni, quali somministrazione farmaci, preparazione pasti e qualunque altra necessità.

Il tele-soccorso sarà consegnato al parente più prossimo, che dovrà impegnarsi a sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegna a restituire il tele-soccorso nel momento in cui non dovesse più essere utilizzato per vari motivi, dando la possibilità di riassegnarlo ad altro utente. In mancanza della restituzione il consegnatario dovrà rimborsarne il costo.

Il richiedente l'intervento dovrà produrre istanza allegando il certificato medico attestante la malattia di cui è affetto.

Gli assistenti sociali dovranno relazionare in merito alle richieste ed esprimere il parere relativo.

Art .16

INTERVENTI

Potranno essere organizzati a favore di anziani e portatori di handicap anche pranzi collettivi in luoghi di ristorazione, in località marittime o montane ed anche in occasioni di particolari festeggiamenti in locali siti nel territorio comunale. Dette prestazioni saranno a totale carico del Comune. Nel caso in cui le richieste di partecipazione saranno superiori al previsto si farà riferimento al reddito dei richiedenti per eventuale graduatoria.

Art. 17

ISTRUTTORIA ED ESAME DELLA DOMANDA

Gli interventi a favore dei richiedenti sono disposti, con atto della Commissione straordinaria (CS) o della Giunta Comunale (GC), su richiesta avanzata dall'interessato, dai servizi socio-sanitari, fermo restando l'obbligo, per il destinatario degli interventi, di presentare la modulistica, debitamente compilata e firmata, predisposta dall'ufficio.

Le richieste pervenute per fruire delle opportunità messe a disposizione sono esaminate dai singoli servizi e uffici, anche con modalità collegiali, che ne valutano le condizioni di ammissibilità, i requisiti e ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio o beneficio in un'ottica di equità e trasparenza. Valutata l'ammissibilità, le richieste potranno essere accolte compatibilmente con le disponibilità finanziarie, strutturali e di risorse. La procedura per l'ammissione alle prestazioni, previste nel presente regolamento, ha inizio su domanda corredata da una dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare. Il modulo sarà fornito dall'ufficio assistenza e s.s.:e deve contenere le informazioni di seguito riportate:

- di non fruire di analoghi interventi da parte di altri organi pubblici e di non aver inoltrato in concomitanza richieste analoghe; in caso positivo occorre indicare l'ente erogante, l'importo e qualunque altro reddito percepito a qualsiasi titolo;
- di non possedere redditi da beni immobili ed immobili; in caso positivo indicarne natura e redditi, con esclusione della casa d'abitazione;
- codice fiscale;
- stato di disoccupazione, malattia od ogni altro emolumento percepito a qualunque titolo (lavoro occasionale o altra attività secondaria);
- assegno di accompagnamento;
- pensioni;
- assegni familiari, alimenti stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- di autorizzare la libera circolazione dei dati personali riportati nella domanda (D.Lgs.n.196/2003 art.13);

Per ciascuna domanda presentata, verrà tenuta in considerazione, scrupolosamente, la data della presentazione, salvo i casi urgenti che saranno segnalati all'ufficio da parte dell'assistente sociale o dal personale dell'ufficio preposto.

L'ufficio affari sociali del Comune, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, dopo apposita istruttoria, redige dettagliata relazione e/o specifico progetto di intervento in ordine ai diversi bisogni espressi dal richiedente.

La concessione dei contributi avverrà compatibilmente con lo stanziamento previsto dal Comune in sede di bilancio di previsione annuale. I fondi assegnati annualmente, in base alla disponibilità di bilancio, saranno suddivisi per semestre, al fine di garantire la copertura per l'intero anno.

Art.18

OBBLIGHI

I soggetti ammessi alle prestazioni previste nel presente Regolamento hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio competente ogni variazione derivante anche dalla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e confermare ogni semestre il persistere delle condizioni stesse.

Art.19

ESCLUSIONE DEI BENEFICI

Sono esclusi dal sostegno economico i cittadini che, pur dichiarando un reddito inferiore alle soglie previste, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano rifiutato offerte di lavoro proposte attraverso i servizi mirati, attivati in forma associata a livello di ambito territoriale, finalizzati all'inserimento lavorativo, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore;

b) vi sia discordanza tra le condizioni socio economiche dichiarate e quelle risultanti dalle relazioni redatte in merito, da parte dell'assistente sociale;

c) usufruiscano già di servizi, agevolazioni, rimborsi erogati da altri Enti.

Art.20

CONTROLLI

Come previsto dal D.Lgs 109/98 e dal regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio, il Comune ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione, sia richiedendo documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede istruttoria, sia tramite verifiche effettuate dal Comando PM, sia per mezzo di controlli diretti presso gli istituti di credito ed intermediari finanziari, nonché avvalendosi dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali. L'amministrazione comunale potrà disporre eventuali verifiche e controlli, sui risultati e sulla persistenza delle condizioni, in base alle quali sono stati disposti gli interventi stessi. Si procederà ad idonei controlli, mediante accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati dichiarati,

avvalendosi delle notizie informative a disposizione degli enti erogatori di prestazioni, tramite organismi preposti, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

I beneficiari, le cui dichiarazioni risultano mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Art.21

COPERTURA FINANZIARIA

L'Amministrazione Comunale procede al riparto, anno per anno, su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle presenti disposizioni. Il fondo dei servizi sociali annualmente viene ripartito tra gli interventi previsti dal presente provvedimento in proporzione al fabbisogno del singolo servizio.

La concessione dei benefici di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

TITOLO II Interventi a favore di società, associazioni e di privati cittadini

Art 22

FINALITÀ

Qualunque associazione, società, club o privato cittadino che intende realizzare attività ed iniziative di carattere socio-assistenziale, turistica, sportiva, culturale, ambientale, ecc. con il contributo del Comune, deve produrre istanza 30 giorni prima della manifestazione. La richiesta deve indicare quanto appresso: nome e cognome, dati anagrafici e codice fiscale del legale rappresentante, partita Iva, se compete, o codice fiscale società; relazione sull'attività che si intende intraprendere ed obiettivi che si intendono raggiungere, con l'indicazione della data di svolgimento ed il luogo, preventivo di spese che si andranno ad affrontare. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i componenti il direttivo risultanti nello statuto, con allegata una dichiarazione sostitutiva a firma del rappresentante legale dove risulti che:

- l'organismo richiedente non persegue fini di lucro;
- i componenti il direttivo, compreso il presidente, non hanno riportato condanne penali;
- non sono stati assegnati per l'attività da svolgere sovvenzioni da parte di Enti Pubblici, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
- la manifestazione in questione è stata regolarmente autorizzata dall'organo competente.

Art. 23

PRECISAZIONI

Il destinatario della sovvenzione è impegnato, ad inserire nel materiale pubblicitario una apposita informativa per rendere noto il sostegno finanziario del Comune. E' fatto divieto di usare lo stemma comunale, tranne i casi di patrocinio e di iniziative in collaborazione con il Comune.

La concessione delle sovvenzioni è accordata alla condizione che l'iniziativa o l'attività o la manifestazione si svolgerà nel rispetto del programma e del preventivo di spesa dichiarato e nell'intesa che, in caso di parziale realizzazione o di consuntivo di spesa inferiore al previsto, il sostegno finanziario sarà ridotto in proporzione.

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione, comprese collaborazioni professionali e prestazioni di qualsiasi natura concordate da terzi con l'organismo organizzante.

Art. 24

AMMISSIONE

Il responsabile del servizio, dopo l'istruttoria delle relative richieste di sovvenzioni, per come stabilito dal presente Regolamento, sottopone le stesse alla CS o GC, per la valutazione circa l'ammissibilità e l'indicazione del tipo di intervento ritenuto idoneo ed adeguato, in base all'iniziativa da intraprendere. La sovvenzione sarà commisurata in rapporto alle spese effettivamente sostenute e documentate fino ad un massimo del 50% delle stesse.

Art. 25

LIQUIDAZIONE, ACCONTI E PAGAMENTI DELLE SOVVENZIONI

L'ufficio, dopo aver acquisito quanto disposto dall'art 22, predispone tutti gli adempimenti necessari per l'erogazione della sovvenzione assegnata all'organismo richiedente. Possono essere concessi acconti che nel complesso non superino la metà delle sovvenzioni assegnate, sempre in base a presentazione di fatture o copie di esse, rese autentiche dal dipendente addetto, previa esibizione dell'originale.

Per ottenere la liquidazione della sovvenzione, a conclusione dell'attività ed entro 30 gg., il richiedente deve presentare la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa e obiettivi raggiunti;
- b) rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante e corredata dalle copie delle fatture quietanziate, a dimostrazione della spesa sostenuta;
- d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che le fatture, presentate in copia, non sono state ne saranno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari.(trattandosi di società sportive ai fini del riconoscimento del contributo è necessariamente obbligatoria la firma autenticata del Presidente o del suo legale rappresentante).

Art.26

DECADENZA DEL BENEFICIO DELLA SOVVENZIONE

Decadono dal beneficio della sovvenzione i destinatari che:

- non realizzano le iniziative oppure ne modificano sostanzialmente il programma;
- non presentano la documentazione di cui all'art.22.

La dichiarazione di decadenza di cui al comma precedente viene comunicata al legale rappresentante.

Art.27

TUTELA AMBIENTALE

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative, di enti pubblici o privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operino per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio, il decoro dell'ambiente urbano nonché la tutela degli animali. Tale necessità mira a rappresentare e favorire una sempre più corretta convivenza uomo-animale in ambiente urbano. In questa ottica si inserisce il progetto “adotta un cane” il quale mira ad ottimizzare la vita degli animali al di fuori del locale canile dove risultano attualmente ricoverati.

Il principio ispiratore di tale progetto ha un duplice scopo: restituire la libertà all'animale con l'assegnazione di un nuovo padrone e concedere un contributo economico ai richiedenti l'adozione, i quali con tale scelta possono migliorare la propria condizione o quella dei propri congiunti.

Art.28

COLONIE E SOGGIORNI CLIMATICI

Il Comune organizza, in proprio o attraverso convenzioni, soggiorni climatici finalizzati al mantenimento del benessere psicofisico della popolazione anziana. Eroga pertanto agli aventi diritto contributi commisurati al costo reale del soggiorno, in base a criteri definiti in sede di approvazione delle tariffe dei servizi da parte del competente ufficio affari sociali.

La domanda è presentata presso i servizi sociali comunali nei termini e con le modalità indicate contestualmente all'organizzazione dei soggiorni stessi, di norma quindicinali.

Le quote di soggiorno e di trasporto sono a carico dei partecipanti con le seguenti eccezioni:

- esenzione totale della quota di soggiorno per le persone oltre i 60 anni che beneficiano dell'assistenza economica;

- riduzione del 40% della quota di soggiorno per le persone con ISEE non superiore al minimo pensionistico INPS,
- riduzione del 15% della quota di soggiorno per le persone con ISEE non superiore al doppio del minimo pensionistico INPS.

Per le persone che non rientrano nei suddetti criteri le quote sono interamente a carico dei richiedenti.

Beneficiari: persone oltre i 60 anni,

Modalità di accesso: domanda su apposito modello e relativa dichiarazione sostitutiva unica, specificando il periodo e la località in base ai programmi annuali.

Entità, decorrenza e durata: le quote di partecipazione, la decorrenza, la durata e quanto altro sono stabilite con apposito provvedimento adottato dagli organi competenti.

Il centro estivo, invece, rappresenta un servizio socio-ricreativo, che il comune in forma associata, organizza in base alle esigenze rilevate dai servizi sociali, si rivolge a minori in età compresa tra i 5 e gli 11 anni e fino ad un massimo di 40 presenze contemporanee. Le quote di partecipazione, la decorrenza, la durata e quanto altro sono stabilite con apposito provvedimento adottato dagli organi competenti.

Art. 29

ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE

Possono essere proposte iniziative nell'ambito delle istituzioni scolastiche con finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, editoriali ed espositive o per attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile, organizzazione di mostre, convegni e rassegne, che abbiano come finalità la partecipazione dei cittadini alla vita culturale del proprio paese.

Art. 30

IMMIGRAZIONE ED INTERCULTURALITÀ:

Servizi informativi: "Sportello Dedalo":

Lo sportello Dedalo è un servizio informatizzato che permette agli stranieri di prenotare on-line i servizi dell'ufficio Immigrazione della Questura di Reggio Calabria. Il servizio nasce da un accordo/protocollo con la Questura, la Prefettura e la Provincia di Reggio Calabria. Consente di evitare inutili disagi all'utenza, razionalizzando e velocizzando l'esame delle pratiche (richiesta permesso di soggiorno primo ingresso, rinnovo permesso di soggiorno, richiesta carta di soggiorno, richiesta carta CEE, richiesta nulla osta per ricongiungimento familiare e quanto altro). Tutte le opportunità del servizio sociale sopra descritte sono naturalmente estese anche agli stranieri residenti ed in regola con i permessi di legge. L'Amministrazione Comunale assicura, attraverso lo sportello attivo nel settore, il segretariato sociale, previsto dal Piano di Zona ed i competenti uffici, tutte le informazioni necessarie

sui servizi di cui alle presenti modalità procedurali e sui percorsi assistenziali territoriali al fine di facilitarne l'accesso, la fruibilità e la massima trasparenza. La diramazione sul territorio delle informazioni è altresì assicurata attraverso costanti comunicati, ai mass-media e alle istituzioni territoriali, tramite il sito internet che è costantemente tenuto aggiornato e dal quale possono essere scaricati regolamenti, criteri applicativi, modelli di domanda e quanto altro. Lo sportello sociale presente nel settore politiche sociali e servizi educativi, assicura anche tutti i servizi di consulenza e assistenza per la compilazione delle domande e della documentazione necessaria.

Art. 31

MENSA SCOLASTICA

In attuazione della legge regionale n.27/85 recante "norme per l'attuazione del diritto allo studio" l'Ente, sin dal primo giorno di scuola, di ogni anno, intende attuare il servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie. Sono a carico dell'utenza i ticket sui pasti, definiti in base a criteri stabiliti in sede di approvazione delle tariffe dei servizi erogati dal competente settore.

Art. 32

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. Il Comune concede alle società sportive locali, regolarmente affiliate ai relativi organismi federali, un contributo tale da coprire la quota d'iscrizione per un limite massimo del 50% della quota stessa. Il Comune può concedere ausili finanziari alle associazioni che svolgono attività di formazione fisicomotoria a favore di ragazzi della fascia dell'obbligo scolastico, nonché alla società più rappresentativa, in quanto la stessa ha particolare rilevanza per il prestigio della comunità. L'intervento è disposto con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui agli artt.22 e 25 per le liquidazioni e le sovvenzioni. Inoltre, in base alla disponibilità finanziaria del Comune, ogni fine anno, alle società che hanno ottenuto un piazzamento nei primi tre posti nella classifica finale ed in base alla categoria di appartenenza, sarà corrisposto un contributo economico differenziato, quale premio per la capacità e l'impegno dimostrato. Per ottenere i benefici previsti, il rappresentante legale della società deve produrre istanza ed allegare copia della relativa affiliazione ed il costo della stessa per la sovvenzione. Mentre per il premio, oltre alla domanda, deve presentare copia della classifica finale, rilasciata dall'organismo competente, per stabilire il diritto o meno al premio.

Art.33

ONERI PUBBLICITARI

Le ditte interessate alla pubblicità, tramite cartelloni pubblicitari, dovranno presentare istanza al comune per ottenere uno spazio in prossimità del terreno di giuoco. In base alla superficie impegnata le ditte dovranno corrispondere, per la durata della pubblicità, una somma che viene stabilita, annualmente dal comune. A tutte le società, regolarmente affiliate, che utilizzeranno gli impianti

sportivi comunali, sarà destinata, ogni fine anno una quota in rapporto alla categoria, fino alla concorrenza del 50% della somma incassata dal Comune dai proventi. Il restante 50%, quota spettante al Comune, sarà destinata a favore della struttura sportiva.

Art. 34

MANIFESTAZIONI VARIE

Per iniziative e manifestazioni non comprese nel presente Regolamento, che hanno un carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale, per le quali l'amministrazione ritiene che sussista un interesse generale della comunità, può essere erogato una sovvenzione con le modalità indicate dall'art.22, fermo restando la disponibilità del bilancio e la relativa corrispondenza della finalità.

Art. 35

USO STRUMENTI

Il Comune può concedere l'uso temporale gratuito di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al presente Regolamento, fermo restando che eventuali danni riportati agli strumenti concessi, saranno a carico di chi ha usufruito del vantaggio.

Art. 36

PATROCINIO

La richiesta di patrocinio deve uniformarsi ai progetti o ai programmi formulati dall'amministrazione comunale nella sua attività programmatica o nelle sue finalità istituzionali. Il patrocinio costituisce nel riconoscimento, da parte del Comune, delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico. Le richieste di patrocinio, dirette alla CS - Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti. Inoltre devono essere oggetto di richiesta almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione. Le richieste del patrocinio sono accolte ed autorizzate dalla CS - GC.

La concessione del patrocinio da parte del Comune non comporta l'attribuzione di vantaggi economici. Il non accoglimento della richiesta dovrà essere comunicato all'interessato entro 15 gg dalla sua determinazione.

Art .37

RICORSI

Contro le decisioni adottate dai componenti organi ed uffici, è ammesso ricorso nel termine di 15 gg dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso va presentato all'organo o ufficio che ha pronunciato la

decisione e dovrà contenere elementi o documentazioni tali da determinare il riesame della domanda. Di tale facoltà è data informazione, all'utente richiedente, al momento della presentazione della domanda.

Art.38

ISTITUZIONE ALBO

E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi compresi le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

L'albo sarà pubblicato sul sito comunale in modo da renderlo consultabile a tutti i cittadini.

Art. 39

STRUTTURA DELL'ALBO

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- a) estremi del beneficiario ed indirizzo;
- b) tipo e quantificazione delle provvidenze;
- c) estremi dell'atto di concessione;
- d) disposizioni normative che consentono le erogazioni.

Le norme del presente Regolamento, composto da 35 articoli, si applicano a tutti gli interventi assistenziali che verranno assunti a carico dal Comune, successivamente alla data della sua esecutività.

Art.40

REGISTRAZIONI

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto che dispone la concessione delle provvidenze

Art. 41

PROVVEDIMENTI DI DINIEGO

I cittadini utenti hanno diritto ad essere informati sui propri diritti in rapporto ai servizi, ai requisiti per l'accesso, ai requisiti per la fruizione delle prestazioni e le relative procedure nonché alle modalità di erogazione dei servizi in relazione a quanto stabilito dalla normativa vigente. I provvedimenti di diniego in relazione alle domande pervenute ritenute non corrispondenti ai criteri esplicitati nel presente Regolamento, verranno comunicati tempestivamente all'interessato e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuto completamento delle relative istruttorie.

Art 42

COMPITI DELL'UFFICIO

Il responsabile del procedimento:

- valuta, ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del procedimento;
- accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
- verifica, mediante accertamenti, la veridicità dei dati dichiarati, avvalendosi delle notizie informative a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali e degli uffici del Ministero delle Finanze, ai quali possono chiedere ulteriori accertamenti.
- provvede d'ufficio all'acquisizione di documenti o di copie di essi, relativi a fatti, stati che l'interessato dichiara essere attestati in atti già in possesso dell'amministrazione comunale.

Art 43

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

Al responsabile del servizio spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione. Gli stessi dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati scaturenti dall'applicazione delle attività previste nel seguente regolamento.

Art 44

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone, società, associazioni, ecc. sono subordinate all'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente Regolamento, che deve risultare nei provvedimenti adottati.

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, che si ritiene sperimentale per un anno, gli esiti di applicazione dello stesso verranno discussi, esaminati e valutati entro sei mesi dalla data di approvazione da parte delle direttive della Commissione Straordinaria. Tale verifica è finalizzata all'individuazione di tutti gli emendamenti proposti, idonei a garantire la migliore tutela a sostegno dei cittadini in stato di bisogno. (la clausola qui espressa trova giusta collocazione in quanto potrà in qualsiasi momento essere utile al fine di una ulteriore modifica o integrazione).

Art 45

E' abrogato il Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n.28 del 07/05/1999.

Il presente Regolamento entra in vigore dal _____ ad avvenuta pubblicazione per 15 giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi del decreto legislativo 267/2000.